Giurisprudenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 37469 Anno 2019
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: GENTILI ANDREA
Data Udienza: 14/05/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto dal:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale de L'Aquila;

nei confronti di:
CIMORONI Oreste, nato a L'Aquila il 3 luglio 1952;

avverso la ordinanza n. 76/2018 RIMC del Tribunale de L'Aquila del 7 gennaio 2019;

letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Stefano TOCCI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.

dirittobancario.it

Giurisprudenza

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale dell'Aquila, in funzione di giudice del riesame cautelare, con ordinanza del 7 gennaio 2019, ha accolto il ricorso con il quale tale Cimoroni Oreste aveva impugnato il sequestro preventivo emesso dal Gip del medesimo Tribunale avente ad oggetto i beni da lui conferiti, in data 20 maggio 2005, in un *trust.*

Il Tribunale nell'accogliere il ricorso del Cimoroni, il quale è indagato in relazione alla commissione del reato di cui all'art. 11 del dlgs n. 74 del 2000, per avere sottratto, attraverso la costituzione del predetto *trust*, in ipotesi simulato, i suoi beni alla azione esecutiva dell'Erario per la riscossione dei crediti tributari vantati nei confronti di quello, ha osservato che, essendo stato costituito nel 2005 il predetto fondo segregato, il reato per cui si procede sarebbe oramai prescritto, sicchè non sarebbe evidenziabile nella fattispecie il *fumus delicti*.

Nel giungere a tale conclusione il Tribunale ha anche considerato che in data 15 febbraio 2016, essendo deceduta la persona che ricopriva fin dall'origine la qualità di *trustee*, questi è stato sostituito dal Cimoroni, in qualità di *settlor*, con altro individuo; tale variazione soggettiva, infatti, non avrebbe dato luogo ad alcuna ulteriore lesione del bene che in ipotesi si ritiene essere tutelato dalla norma violata.

Avverso detta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione il Pm, osservando che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, il reato non può dirsi prescritto in quanto, con la morte dell'originario *trustee* e secondo i termini dell'atto di costituzione del fondo segregato, il *trust* si è estinto e, pertanto, il *dies a quo* della prescrizione del reato in provvisoria contestazione sarebbe collocabile al 8 febbraio 2016, data di nomina del nuovo *trustee*.

In data 9 maggio 2019 la difesa dell'indagato ha depositato una memoria difensiva con la quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso o comunque il suo rigetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso del Pm è inammissibile.

Osserva, infatti, il Collegio che, in forza della espressa previsione contenuta nell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., contro le ordinanze emesse in materia di appello e di riesame dei provvedimenti cautelari reali il ricorso

dirittobancario.it

per cassazione è ammesso nei soli limiti della deduzione, quale vizio del provvedimento impugnato, della violazione di legge, essendo, pertanto, inammissibile il ricorso con il quale sia dedotto un diverso vizio asseritamente comportante la illegittimità del provvedimento impugnato.

Ciò posto, sebbene per costante giurisprudenza di questa Corte nella nozione di violazione di legge, legittimante il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio devono intendersi ricompresi, oltre che gli *errores in iudicando* e quelli *in procedendo*, anche quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (*ex multis*: Corte di cassazione, Sezione II penale, 20 aprile 2017, n. 18951), ritiene il Collegio che nella fattispecie le ragioni poste a sostegno della propria impugnazione da parte del ricorrente Pm non possano essere ritenute tali da integrare, pur a dispetto della formale intestazione che ad esse è stata data dalla parte istante, un'ipotesi di violazione di legge ma, semmai, di vizio di motivazione.

Osserva, infatti, il Collegio che - pacifica essendo la circostanza che fin dal 2005 il Cimoroni conferì in un *trust* i beni oggetto del sequestro preventivo relativamente al quale l'indagato ebbe ad articolare la propria istanza di riesame – il ricorso dell'indagato è stato accolto dal Tribunale de L'Aquila sulla base del presupposto che, risalendo appunto la condotta attribuita al Cimoroni al 2005, in ogni caso, questa non avrebbe più alcuna rilevanza penale, essendo il reato in ipotesi a lui provvisoriamente contestato oramai estinto per prescrizione.

A tale argomento il ricorrente Pm ha opposto, onde evidenziare la illegittimità della ordinanza impugnata, il dato di fatto che, essendo deceduto l'originario amministratore del fondo patrimoniale, cioè il *trustee*, il *trust* si era estinto e, pertanto, era cessato l'originario effetto segregativo ed il patrimonio ad destinato ad alimentare il fondo era rientrato nella disponibilità dell'indagato; questi, secondo la ricostruzione del ricorrente, avrebbe nuovamente disposto dei beni in questione, in tal modo realizzando la condotta per cui egli è sottoposto ad indagine penale, allorché, in data 8 febbraio 2016 ha nominato, in persona di tale Corradini Alessandra, un nuovo *trustee*, dando, pertanto, vita ad un nuovo e, secondo il Pm, autonomo organismo.

dirittobancario.it

Nello svolgere siffatti argomenti il ricorrente, ad avviso di questo Collegio, non ha tuttavia tenuto adeguatamente conto della circostanza che di essi il Tribunale de L'Aquila si era dato ben carico, osservando, per un verso, che l'eventuale lesione all'interesse tutelato dalla norma che si suppone essere stata violata dal Cimoroni già si sarebbe verificata da tempo (cioè sin dal momento in cui il *trust* era stato istituito), senza che l'atto di sostituzione del *trustee*, espressamente previsto e disciplinato dall'atto costitutivo, possa aver dato luogo ad un'ulteriore lesione del bene in questione e, per altro verso, che, per come si legge testualmente nella ordinanza impugnata, "la variazione dello stato dei fatti determinata dalla nomina di un nuovo *trustee* non implicava in ogni caso il venir meno della unicità del rapporto originariamente costituito" il che, in definitiva, secondo l'avviso del Tribunale, "non consente (...) di posticipare al 2016 il decorso del termine di prescrizione del reato per cui si procede".

Tale considerazione appare, d'altra parte, avvalorata dalla circostanza, segnalata anche dal ricorrente, che lo stesso atto istitutivo del *trust* prevedeva la possibilità per il *settlor* di sostituire, *coeteris paribus*, il *trustee* anche in caso di morte di costui, il che, all'evidenza, si pone in contrasto logico con il presupposto da cui parte il Pm, cioè che con la morte del *trustee*, subito estinto il fondo autonomo, sia venuto immediatamente meno l'effetto segregativo connesso alla istituzione del fondo.

Valutate tali argomentazioni svolte dal Tribunale in sede di ordinanza impugnata, ritiene il Collegio che, in sostanza, il Pm, con il proprio ricorso, si è, in sostanza doluto non tanto di una pretesa violazione di legge, quanto della concludenza di quelle e della loro coerenza logica.

Ma tale tipo di doglianze sono, come già osservato, inammissibili in sede di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi in fase cautelare reale (sulla inammissibilità della censura afferente alla illogicità della motivazione della ordinanza resa in fase cautelare, *ex multis*: Corte di cassazione, Sezione II penale, 8 febbraio 2017, n. 5807).

Né vale rilevare, come invece ha fatto il ricorrente che, secondo i termini di cui all'art. 2647 cod. civ., l'opponibilità ai terzi dell'effetto segregativo della costituzione del *trust* rimonterebbe alla data in cui è stata data la opportuna pubblicità alla sostituzione dell'amministratore del fondo autonomo.

Invero, a prescindere dal reale contenuto della disposizione codicistica richiamata, la ritenuta unicità della risalente istituzione del fondo, infatti, fa sì

dirittobancario.it

Giurisprudenza

che la decorrenza del fenomeno segregativo rimonti, senza che vi sia una soluzione di continuità per effetto della sostituzione del *settlor*, alla data della primigenia istituzione del fondo.

Sulla base degli elementi che precedono e per le ragioni esposte il ricorso del Pm deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019

Il Consigliere estensore Il Presidente

dirittobancario.it